CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 47/A

presentata dai Consiglieri regionali SATTA Gian Franco - ORRÙ - CADDEO - STARA - AGUS - PIU - LOI - ZEDDA Massimo - LAI -PISCEDDA - CORRIAS - PIANO

il 4 settembre 2019

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Da anni, coscienti dell'importanza che le politiche europee e nazionali assumono per la sostenibilità dell'ambiente, i governi stanno riponendo la massima attenzione negli ambiti della produzione e dell'utilizzo delle energie, sempre più orientate verso le rinnovabili.

Uno degli obiettivi primari che è possibile rinvenire nella lettura delle più recenti disposizioni, risiede nel coinvolgimento attivo dell'utilizzatore finale nel processo di generazione dell'energia. Tra le novità più rilevanti rinvenute nelle suddette azioni politiche, si registra la volontà di stimolare singoli, enti e imprese a condividere e scambiarsi l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili (creazione delle cosiddette "comunità energetiche").

Un modello, questo, che mira a decentrare e diffondere capillarmente i siti di produzione accorciandone la distanza con l'utente finale, ora qui coinvolto e responsabilizzato in prima persona.

A livello nazionale, le comunità energetiche vengono riconosciute nella Strategia energetica nazionale 2017 (SEN) contenente il piano decennale del Governo italiano per la gestione del cambiamento del sistema energetico.

La SEN ne valorizza la figura, mettendo al centro del sistema il consumatore che viene considerato "motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l'attivazione della demand response, l'apertura dei mercati ai consumatori e autoproduttori e lo sviluppo regolamentato di energy communities".

A livello europeo, l'autoconsumo energetico è stato fortemente avvalorato dalla nuova direttiva (UE) n. 2018/2001 sulle rinnovabili, RED II (Renewable Energy Directive), andando a stabilire il primo riconoscimento giuridico dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. Il testo mette in risalto

il ruolo di tali aggregazioni costituite da cittadini, enti locali e imprese che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata.

La direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, tra le altre cose, indirizzerà le legislazioni degli stati membri dal 2020 al 2030, innalzando l'obiettivo sulle energie rinnovabili al 32 per cento nel 2030.

A fine 2016, in Italia, la produzione annua netta di energia prodotta da impianti di generazione distribuita rinnovabile e consumata in loco ammontava a 4,2 Twh. In base ai nuovi obiettivi europei, al 2030, tale produzione dovrà essere almeno quintuplicata.

In questo contesto di responsabilità politica, che coinvolge necessariamente più livelli decisionali, la Regione non può rimanerne esclusa e in particolare dovrà farla propria sulla base delle proprie specificità.

Da qui nasce l'idea della presente proposta di legge, atta a stimolare la produzione di energia da fonti rinnovabili a coinvolgere i consumatori finali nel processo di generazione e al contempo realizzare delle comunità energetiche su base territoriale comunale dove i soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati, possano concorrere allo scambio dell'energia prodotta.

Non solo, scopo ben preciso della norma, è anche quello di favorire l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "off grid" nelle numerose aree regionali non servite dalla rete elettrica nazionale, cosiddette utenze elettriche "isolate". Ancora, in maniera peculiare, data la natura dell'Isola, con questa iniziativa la Regione punta a sostenere, attraverso la messa a sistema con altre programmazioni politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione.

Per altro, qui in Sardegna, la promozione all'autoconsumo e la condivisione dell'energia a livello locale, con il conseguente abbattimento dei costi energetici per cittadini e imprese, è stata ben sperimentata con ottimi risultati e ricadute nei Comuni di Benetutti e di Berchidda, primi esempi di Smart community della Regione.

Con l'applicazione della presente proposta di legge si attendono risultati positivi come l'innal-zamento del livello di concorrenza del mercato energetico, il crescere degli investimenti locali, il favorire la cooperazione locale e regionale, il coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini nella lotta ai cambiamenti climatici e il significativo abbattimento dei costi energetici per l'utente finale.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente e relatore - PIRAS, Segretario - PIANO, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO

pervenuta il 27 febbraio 2020

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di stimolare la produzione di energia da fonti rinnovabili coinvolgendo nel processo di generazione i consumatori finali attraverso la costituzione di comunità energetiche, enti senza finalità di lucro su base territoriale comunale, dove i soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati, possano concorrere allo scambio dell'energia prodotta.

Altro scopo della proposta è quello di raggiungere le cosiddette utenze elettriche "isolate" della Sardegna, dislocate nelle numerose aree regionali non servite dalla rete elettrica nazionale, mediante l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "off grid".

In maniera del tutto peculiare, si punta a supportare le aree interne e svantaggiate dell'Isola, attanagliate da anni da problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione, andando a sostenere le comunità energetiche di suddetti territori attraverso la messa a sistema con altre programmazioni politiche regionali ed europee.

La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche.

I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire ad una esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base di criteri individuati dalla Regione.

La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione. Il tavolo tecnico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Con l'applicazione della legge si attendono risultati positivi come l'innalzamento del livello di concorrenza del mercato energetico, il crescere degli investimenti locali, il favorire la cooperazione locale e regionale, il coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini nella lotta ai cambiamenti climatici e il significativo abbattimento dei costi energetici per l'utente finale.

Le finalità della norma proposta risultano in perfetta armonia con le più recenti politiche europee e nazionali in ambito energetico sempre più orientate alla sostenibilità ambientale, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dell'utilizzatore finale nel processo di generazione dell'energia.

In quest'ottica l'intento è quello di stimolare singoli, enti e imprese a condividere e scambiarsi l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili. Un modello, questo, che mira a decentrare e diffondere capillarmente i siti di produzione accorciandone la distanza con l'utente finale, ora qui coinvolto e responsabilizzato in prima persona.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 31 ottobre 2019.

Nel corso dell'esame la Commissione ha rilevato la difficoltà di pervenire ad un'adeguata verifica della norma finanziaria in essa contenuta e all'effettiva quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione e ha, pertanto, deliberato di avvalersi della facoltà riconosciutale dall'art. 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e di richiedere all'Assessorato regionale dell'industria la predisposizione di una relazione tecnica contenente gli elementi atti a calcolare i suddetti oneri e individuare le relative coperture finanziarie.

L'Assessorato regionale dell'industria ha provveduto a fornire la relazione richiesta con nota prot. n. 9745 del 25 ottobre 2019.

Sulla base di tale documentazione, la Commissione ha definito la norma finanziaria e, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha proceduto all'approvazione dei singoli articoli, rinviando l'approvazione finale del progetto di legge al conseguimento dei pareri di competenza delle Commissioni Prima e Terza e del Consiglio delle autonomie locali.

Il Consiglio delle autonomie locali, con la nota prot. 1155 del 4 febbraio 2020 ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di legge.

La Commissione, nella seduta del 13 febbraio 2020, preso atto che la Prima e la Terza Commissione non avevano ancora deliberato il parere di competenza e che, comunque, era già largamente scaduto il termine di quindici giorni di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno, decorso il quale, ai sensi dello stesso comma 10, è da ritenersi che le Commissioni interpellate non abbiano trovato nulla di eccepire, e visto il parere favorevole del CAL, ha proceduto all'approvazione finale all'unanimità della proposta di legge n. 47.

Il parere della Prima Commissione permanente, richiesto con nota 11122 del 5 dicembre 2019, non è pervenuto nei termini.

Il parere della Terza Commissione permanente, richiesto con nota 11123 del 5 dicembre 2019, non è pervenuto nei termini.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 4 febbraio 2020

La proposta di legge regionale in oggetto si pone l'obiettivo di promuovere nel territorio regionale l'istituzione delle comunità energetiche ed è relativa a una tematica di livello altamente strategico che, a livello comunitario, si inquadra nel processo di riforme del settore dell'energia contenuta nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (c.d. "Clean Energy Package"), che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica.

L'obiettivo dell'Unione europea è quello di favorire l'evoluzione delle politiche energetiche finalizzate a superare la generazione centralizzata dell'energia prevalentemente da fonti fossili e puntando sulla generazione distribuita da fonti rinnovabili, nonché su nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici.

L'obiettivo principale è quello di promuovere l'autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere i costi energetici per cittadini, famiglie e imprese.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere favorevole ed auspica che le politiche di compatibilità ambientale siano al centro del piano di sviluppo regionale e della prossima programmazione europea regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Finalità

- 1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, degli articoli 4 e 10 dello statuto regionale e in armonia con la disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici, reti che siano in grado di connettere produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori, per poter bilanciare in tempo reale offerta e consumi. Nelle aree non servite dalla rete elettrica nazionale, utenze elettriche "isolate", le comunità energetiche favoriscono l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "offgrid".
- 2. L'ambito territoriale per la costituzione di una comunità energetica è quello comunale. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire ad una esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2

Comunità energetiche

- 1. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
- 2. Obiettivo principale delle comunità energetiche è promuovere e massimizzare l'au-

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove l'istituzione di comunità energetiche per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili ("FER").

Art. 2

Comunità energetiche

1. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal toconsumo, sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, contribuire a migliorare l'efficienza del sistema energetico nel suo complesso e rendendosi più indipendenti.

3. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

- 2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
- 3. Le comunità energetiche sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, mediante l'adozione un protocollo di intesa redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
- 4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica.
- 5. La partecipazione delle imprese a una comunità energetica da FER è possibile laddove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale e, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
- 6. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da FER destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

Art. 3

Competenze

- 1. Le comunità energetiche:
- a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Art. 3

Competenze

- 1. Le comunità energetiche da FER possono:
- a) stipulare accordi e convenzioni con l'Auto-

- (ARERA) ed E-distribuzione Spa al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
- b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
- c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.
- 2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 4

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

- 1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. La Regione sostiene, in particolare, nell'ambito della programmazione delle politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione.
- 2. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la semplificazione dell'iter autorizzativo relativo alla costruzione, modifica, rifacimento e potenziamento degli impianti esistenti.
- 3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

- rità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- b) redigere e adottare un bilancio energetico;
- c) redigere e adottare un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) congiunto su scala sovracomunale che individua le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia da FER e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 4

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche da FER

- 1. La Regione istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso:
- a) il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro partecipazione diretta:
- la rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;
- c) la promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche da FER e l'accesso ai mercati;
- d) l'indirizzo delle misure dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi nazionali per lo sviluppo e la crescita verso il sostegno finanziario per i progetti innovativi delle comunità energetiche da FER;
- e) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti consumatori, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o in condizione di povertà energetica;

gia prodotta all'interno delle comunità energetiche da FER e il supporto a forme innovative di stoccaggio dell'energia quali la produzione di gas da fonte rinnovabile e l'accumulo idraulico nel sottosuolo.

la promozione dell'autoconsumo dell'ener-

Art. 5

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

- 1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:
- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili:
- individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- 3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 6

Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non accedono ai finanziamenti, anche di

Art. 5

Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche

- 1. La cabina di regia costituita nell'ambito del Piano energetico ambientale regione Sardegna (PEARS) ha il compito di:
- a) ricevere i bilanci energetici e i PAESC congiunti elaborati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c);
- acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili:
- c) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA;
- d) riferire sugli esiti dell'andamento delle comunità energetiche da FER nei rapporti di monitoraggio del PEARS.
- 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, approva con propria deliberazione con le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche, stabiliscono le caratteristiche minime dei protocolli di intesa, i criteri per la costituzione delle comunità energetiche e descrivono gli obiettivi e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità energetiche da FER.

Art. 6

Sanzioni

(identico)

origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 7

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000 euro per l'anno 2019 e di pari importo per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già stanziate relativamente agli anni 2019 e 2020 (missione 17 programma 02 titolo 1).
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 7

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

Norma finanziaria

- 1. La Regione provvede all'attuazione della presente legge nell'ambito degli stanziamenti di bilancio di cui all'azione 4.3.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020 e all'azione 1.6.2 del Programma FSC 2014/2020 (missione 17 programma 01 titolo 2).
- 2. Al finanziamento della presente legge possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio energia ed economia verde

> All' Assessore dell'industria

PEC: ind.assessore@pec.regione.sardegna.it

e, p.c.

> Al Direttore Generale dell'Assessorato dell'industria

SEDE

Oggetto: PL n. 47 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Relazione tecnica istruttoria e di quantificazione degli oneri finanziari ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006 n. 11

Con riferimento alla nota prot. n. 8863 del 3 ottobre 2019 del Presidente della V° Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna, si rappresenta quanto segue.

La proposta di legge regionale in oggetto si pone l'obiettivo di promuovere nel territorio regionale l'istituzione delle comunità energetiche ed è relativa a una tematica di livello altamente strategico che, a livello comunitario, si inquadra nel processo di riforme del settore dell'energia contenuta nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (c.d. "Clean Energy Package"), che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. L'obiettivo dell'Unione europea è quello di favorire l'evoluzione delle politiche energetiche finalizzate a superare la generazione centralizzata dell'energia prevalentemente da fonti fossili e puntando sulla generazione distribuita da fonti rinnovabili, nonché su nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere i costi energetici per cittadini, famiglie e imprese.

All'interno del Clean Energy Package, nella fattispecie, assume particolare rilevanza la direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 all'interno della quale si introduce l'istituto della "comunità di energia rinnovabile" (articolo 22). La direttiva dovrà essere recepita dallo Stato italiano entro il 30 giugno 2021.

Risulta altresì di interesse la direttiva (UE) n. 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 all'interno della quale si introduce l'istituto della "comunità energetica dei cittadini" (articolo 16). La direttiva dovrà essere recepita entro il 30 giugno 2020.



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

Come è noto, lo scrivente Servizio lavora da anni a tali obiettivi fin dall'approvazione del Piano Energetico Regionale Ambientale della Sardegna (PEARS), awenuta con deliberazione n. 45/40 del 2 agosto 2016. Uno degli obiettivi principali del PEARS è quello di promuovere la diffusione di distretti energetici definiti come l'insieme delle utenze energetiche caratterizzate da contiguità territoriale tale da permettere la condivisione delle infrastrutture di consumo e produzione in maniera fisica e/o virtuale. Lo scopo è quello di integrare le diverse tecnologie di produzione, consumo e accumulo energetico, in modo tale da favorire la gestione ottimale della produzione e del carico, l'efficientamento dei diversi utenti finali e la massimizzazione dell'utilizzo locale delle risorse energetiche endogene. L'ottimizzazione dell'autoconsumo, e quindi la migliore gestione dell'energia immessa in rete (grazie anche all'introduzione sia di opportuni sistemi di accumulo che di sistemi di gestione e controllo), permette in tali configurazioni energetiche di ridurre l'impatto della comunità sul sistema di distribuzione, evitando la realizzazione di nuove infrastrutture, migliorando la qualità della fornitura elettrica e favorendo una maggiore penetrazione di impianti a fonte rinnovabile non programmabile.

L'identificazione delle comunità è pertanto lo strumento più efficace per calibrare le azioni strategiche volte a pianificare la diffusione e l'utilizzo locale della produzione da generazione distribuita rinnovabile.

Utilizzando infatti le analisi georeferenziate già nel PEARS è stata verificata in Sardegna la presenza di condizioni energetiche idonee all'avvio e allo sviluppo di comunità energetiche a "energia quasi zero" ed è stato possibile individuare quelle aree in cui sono già presenti le condizioni energetiche elettriche per lo sviluppo di sistemi assimilabili a smart grid e/o micro-reti intelligenti.

Tale analisi preliminare ha reso quindi opportuna l'analisi delle soluzioni tecniche associate alla gestione integrata della produzione e del consumo distribuito in autoconsumo e i conseguenti scenari di sviluppo della domanda finale e residua del settore elettrico. Tutto ciò ha consentito di analizzare e valutare gli effetti di ciascuna azione di pianificazione sugli obiettivi di piano: incremento autoconsumo, migliore integrazione rinnovabili, differenziazione vettori energetici, riduzione emissioni di CO₂.

Sulla base del PEARS e dell'esperienza in corso nella gestione dei progetti sperimentali per la realizzazione delle smart grid nei comuni di Benetutti e di Berchidda, finanziati con risorse regionali (art. 3, comma 1, L.R. 5/2016), nazionali (FSC) e comunitarie (FESR), lo scrivente Servizio ha in corso di elaborazione una proposta di articolato normativo, finalizzato alla "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili" da inserire nella proposta di legge regionale



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

sull'energia, già condivisa con codesto Organo politico, in corso di redazione owero da inserire nella proposta di legge regionale annuale di semplificazione o nel testo unico industria.

Relativamente alla PL n. 47 in oggetto, essa è redatta sulla falsariga della legge regionale 3 agosto 2018 n. 12 della Regione Piemonte che, sul tema, è stata meritoriamente Regione pioniera a livello nazionale, anticipando anche la direttiva (UE) n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e della legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 della Regione Puglia.

La proposta dello scrivente Servizio, partendo dalle sopra citate pratiche, prova ad adattarle alla realtà regionale già analizzata nel PEARS, nei limiti della competenza in materia determinata dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e tenendo in considerazione, altresì, che lo Stato italiano non ha ancora recepito la summenzionata direttiva (UE) n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018. In questo contesto, l'obiettivo è elaborare un quadro normativo regionale che sia di supporto alla creazione di un modello dal basso orientato a favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono alla stessa comunità. Attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta, senza fini di lucro, le comunità energetiche da FER potranno ripensare la gestione del proprio fabbisogno energetico puntando all'autosufficienza e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.

Per una migliore lettura, di seguito, si pongono a confronto, in un testo a due colonne, la proposta di cui al PL n. 47 in oggetto e la proposta elaborata dallo scrivente Servizio.

PL 47

Proposta del Servizio energia ed economia verde

Art. 1 Finalità

1. La Regione, in attuazione degli standard sostenibilità ambientale produzione e consumo di energia da fonti rinnova- bili, degli articoli 4 e 10 dello statuto regionale e in armonia con la disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili sperimentare e promuovere nuove forme di

Art. 1 Finalità

1. La Regione promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili ("FER").



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

efficientamento е riduzione dei consumi energetici, reti che siano in grado di connettere produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori, per poter bilanciare in tempo reale offerta e consumi. Nelle aree non servite dalla nazionale. elettriche rete elettrica utenze "isolate", le comunità energetiche favoriscono l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "offgrid".

2. L'ambito territoriale per la costituzione di una comunità energetica è quello comunale. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire ad una esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri a- dottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2 Comunità energetiche

- 1. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
- 2. Obiettivo principale delle comunità energetiche è promuovere e massimizzare l'autoconsumo, sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, contribuire a migliorare l'efficienza del sistema energetico nel suo complesso e rendendosi più indipendenti.
- 3. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al

Art. 2 Comunità energetiche da FER

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale Servizio energia ed economia verde 60 per cento del totale.

territorio di riferimento.

- 2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità nonché l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
- 3. Le comunità energetiche sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, che adottano un protocollo di intesa redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
- 4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni owero a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica.
- 5. La partecipazione delle imprese a una comunità energetica da FER è possibile laddove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale e, comunque, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
- 6. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da FER destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale Servizio energia ed economia verde

del totale.

Art. 3 Competenze

1. Le comunità energetiche:

- a. possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed E-distribuzione
 Spa al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
- redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
- c. redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.
- 2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati con- seguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 3 Competenze

- 1. Le comunità energetiche da FER possono:
 - a. produrre, autoconsumare e immagazzinare l'energia rinnovabile;
 - b. stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ("ARERA") e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
 - c. redigere e adottare un bilancio energetico;
 - d. redigere e adottare un PAESC congiunto su scala sovracomunale che individua le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia da FER e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. La Regione sostiene, in particolare, Articolo 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche da FER

- 1. La Regione istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso:
 - a. il supporto alle Pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

nell'ambito della programmazione delle politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree in- terne e svantaggiate con problemi di spopola- mento e invecchiamento della popolazione.

- 2.La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la semplificazione dell'iter autorizzativo relativo alla costruzione, modifica, rifacimento e potenziamento degli impianti esistenti.
- 3. La Giunta regionale, con apposito prowedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

- partecipazione diretta;
- b. la rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;
- c. la promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti distribuzione per facilitare delle perseguimento degli obiettivi **FER** comunità energetiche da l'accesso ai mercati;
- d. l'indirizzo delle misure dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi nazionali per lo sviluppo e la crescita verso il sostegno finanziario per i progetti innovativi delle comunità energetiche da FER;
- e. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti consumatori, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o in condizione di povertà energetica.
- f. promozione dell'autoconsumo dell'energia prodotta all'interno delle comunità energetiche da FER e il supporto forme innovative di dell'energia stoccaggio quali produzione di gas da fonte rinnovabile (power to gas) e l'accumulo idraulico nel sottosuolo.

Art. 5. Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente fra

Articolo 5 Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche

 La cabina di regia costituita nell'ambito del PEARS ha il compito di



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

le comunità energetiche e la Regione al fine di:

- a. acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b. individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- 3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

- a. ricevere i bilanci energetici e i PAESC congiunti elaborati ai sensi del precedente articolo 3, comma 1 , lettere c) e d);
- b. acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- c. individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA:
- d. riferire sugli esiti dell'andamento delle comunità energetiche da FER nei rapporti di monitoraggio del PEARS.
- 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta regionale. su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, approva con propria deliberazione con le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono alle partecipare comunità energetiche, le caratteristiche stabiliscono minime protocolli di intesa, i criteri per la costituzione delle comunità energetiche e descrivono gli obiettivi e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità energetiche da FER.

Art. 6 Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non accedono ai finanziamenti, anche di origine //



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2.I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente

Art. 7. Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 7 Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8 Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000 euro per l'anno 2019 e di pari importo per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già stanziate relativamente agli anni 2019 e 2020 (missione 17 - programma 02 - titolo 1).

2.Per gli esercizi finanziari successivi si prowede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio //

La proposta dello scrivente Servizio non prevede lo stanziamento di oneri finanziari sul bilancio regionale con fondi regionali in quanto, in primo luogo, si pone l'obiettivo di stabilire il quadro



ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio energia ed economia verde

normativo regionale in materia a sostegno di investimenti che, per questa tipologia, dovrebbero essere finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali o da fondi nazionali di sviluppo, come indicato nella lettera d), comma 1 dell'articolo 4 della proposta.

Si rappresenta, a tal fine, che l'azione 4.3.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020 e la linea di azione 1.6.2 del Programma FSC 2014/2020 appaiono già coerenti a finanziare questo genere di interventi e che, dai lavori preliminari della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, emerge la chiara intenzione della Commissione europea e del Governo italiano di continuare a investire in temi coerenti con questa tipologia di investimenti, aumentando la dotazione delle risorse, anche in coerenza con la proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) trasmessa alla Commissione, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento "Governance" contenuto nel Clean Energy Package.

Con la sopracitata lettera d), del comma 1 dell'articolo 4 della proposta del Servizio, si indirizzano le risorse delle misure dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e con fondi nazionali di sviluppo verso gli investimenti per la realizzazione e il sostegno delle comunità energetiche da FER, eventualmente anche attraverso riprogrammazioni dei programmi in corso.

In considerazione del fatto che è possibile utilizzare i fondi strutturali e i fondi nazionali di sviluppo, non si dovrebbero prevedere stanziamenti con fondi regionali e, comunque, le risorse stanziate con l'articolo 8 della PL n. 47 non appaiono sufficienti per raggiungere pienamente gli obiettivi che la proposta di legge regionale si prefigge.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore del Servizio

Stefano Piras

Firmato digitalmente da

STEFANO PIRAS